

**STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA
STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA
STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA
STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA**

CONSIGLIO DI ETICA

Regolamento

**STATISTICA PUBBLICA
SVIZZERA**

5ª edizione rivista, 2024

Editore:

Società svizzera di statistica – Sezione "Statistica pubblica"

Diffusione:

Ufficio federale di statistica

CH-2010 Neuchâtel

Tel. 058 463 60 60

E-Mail: order@bfs.admin.ch

Regolamento del Consiglio di etica della statistica pubblica

La Sezione Statistica pubblica della Società Svizzera di Statistica (SSS-O) su incarico dell'Ufficio federale di Statistica (UST) e della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) ha istituito un Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera (detto di seguito Consiglio di etica). Il Consiglio ha il compito di partecipare alla promozione dei principi fondamentali della Carta della statistica pubblica svizzera (detta di seguito Carta) e di contribuire alla sua applicazione. Il Consiglio è pure incaricato di monitorare l'evoluzione delle questioni etiche e deontologiche relative ai dati che riguardano gli organismi di statistica pubblica.

1. Compiti

- 1 Il Consiglio di etica ha i seguenti compiti:
 - a. vegliare al rispetto dei principi fondamentali della Carta, nel quadro delle disposizioni legali vigenti, procedendo a:
 - esaminare e trattare tutte le domande inerenti a tali principi,
 - tutelare i suddetti principi nei confronti di terzi;
 - b. contribuire alla promozione dei principi:
 - favorendo la pubblicazione su larga scala della Carta,
 - diffondendo tutte le informazioni che contribuiscono al suo rispetto, fornendo supporto alla promozione della Carta tramite gli organi della statistica pubblica, in particolare presso il personale ivi impiegato;
 - c. contribuire all'applicazione della Carta:
 - fornendo su richiesta consulenza agli organi della statistica pubblica o alle loro autorità superiori,
 - procedendo ad effettuare perizie su richiesta degli organi della statistica pubblica,
 - promuovendo lo scambio di buone pratiche sulla Carta tra gli uffici statistici attraverso la partecipazione a progetti come EvalCharta.
 - d. Seguire lo sviluppo delle questioni di etica dei dati in relazione alla trasformazione digitale:
 - attraverso la partecipazione a comitati e organizzazioni pertinenti
 - e, se necessario, adattando le linee guida esistenti o creandone di nuove.
- 2 Il Consiglio di etica evade le richieste e formula una constatazione che può completare mediante raccomandazioni.
- 3 I consigli e le perizie del Consiglio di etica possono essere corredati da raccomandazioni.

2. Iniziativa propria

Il Consiglio di etica può agire su iniziativa propria.

3. Applicazione

- 1 Nello svolgimento delle sue funzioni il Consiglio di etica veglia al rispetto di tutti i principi fondamentali e alle condizioni di esercizio delle attività statistiche.
- 2 Di fronte a una richiesta, una domanda di consulenza o di perizia, il Consiglio di etica può rifiutarsi di entrare in materia e può indirizzare i richiedenti ad altre istanze competenti, motivando la decisione per sommi capi.
- 3 Il Consiglio di etica può richiedere un'adeguata partecipazione finanziaria per il trattamento delle richieste di perizia inerenti all'applicazione dei principi della Carta da parte di un organo della statistica pubblica o del sistema statistico di un livello istituzionale.

4. Mezzi e obblighi

- 1 Il Consiglio di etica informa tempestivamente l'organo della statistica pubblica oggetto di una domanda e consulta tutte le parti interessate.
- 2 Il Consiglio di etica informa tutte le parti sulla procedura scelta per il trattamento delle domande e sul loro seguito.
- 3 Il Consiglio di etica può consultare dei periti.
- 4 Il Consiglio di etica stila un rapporto annuo sulla propria attività e redige un resoconto sulla situazione di applicazione della Carta. Il rapporto viene presentato all'Assemblea generale della SSS-O; inoltre viene inviato alla direzione dell'UST e alla presidenza della CORSTAT.

5. Pubblicazione

- 1 Il Consiglio di etica pubblica il suo rapporto annuo.
- 2 Le constatazioni e le raccomandazioni del Consiglio di etica vengono inviate a tutti gli organi della statistica pubblica che applicano i principi della Carta, nel rispetto della personalità.
- 3 Le delibere del Consiglio di etica non sono pubbliche, né lo sono le osservazioni fatte durante gli incontri con gli organi della statistica pubblica.
- 4 Le richieste rivolte al Consiglio di etica sono trattate in maniera confidenziale, in modo che i richiedenti non subiscano alcun pregiudizio.
- 5 Le informazioni pubblicate vengono redatte almeno in tedesco e in francese.

6. Composizione del Consiglio di etica, elezioni, obblighi e procedura di esclusione di un membro

- 1 Il Consiglio di etica è composto da un o una presidente e da sei consiglieri/e, di cui almeno tre devono essere membri della SSS. Di regola, due consiglieri rappresentano la CORSTAT e tre la statistica federale, di cui due l'UST.
- 2 Di norma il o la presidente non è membro della SSS, viene eletto/a sulla base della sua notorietà e delle sue qualità e non proviene dalla statistica pubblica
- 3 I candidati al Consiglio di etica vengono proposti dal Comitato della SSS-O. Il Consiglio di etica può avanzare proposte per il ruolo di presidente.
- 4 Il o la presidente e gli altri membri del Consiglio di etica vengono eletti dall'assemblea generale della SSS-O per un mandato di quattro anni.
- 5 I candidati che hanno svolto un mandato completo possono essere rieletti direttamente una sola volta. I mandati non completi non vengono considerati.
- 6 Il Consiglio di etica nomina al suo interno un o una vicepresidente.
- 7 In caso di dimissioni del/della presidente, il/la vicepresidente assume la direzione del Consiglio di etica fino alla successiva assemblea generale ordinaria della SSS-O.
- 8 I membri eletti si impegnano a osservare un comportamento compatibile con i principi etici del Consiglio di etica.
- 9 Il socio deve comunicare la disdetta il più presto possibile, ma entro tre mesi dalla successiva Assemblea Generale della SSS-O. Se il periodo che intercorre tra l'annuncio della data della riunione e la successiva Assemblea generale è inferiore a tre mesi, la disdetta deve essere comunicata immediatamente dopo l'annuncio della data della riunione.
- 10 Il comitato della SSS-O si riserva il diritto di avviare la procedura di esclusione di un membro, qualora il suo comportamento o il suo atteggiamento possa nuocere alla reputazione del Consiglio di etica. La decisione di esclusione spetta all'Assemblea generale della SSS-O e deve essere votata dai due terzi dei membri presenti. All'occorrenza, la decisione può essere presa con effetto immediato.

7. Delibere

- 1 Le delibere del Consiglio di etica sono valide a condizione che vi partecipino almeno quattro membri.
- 2 Se il caso trattato riguarda un organo della statistica pubblica a cui appartiene un membro del Consiglio di etica, il consigliere in questione si astiene.
- 3 Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del/la presidente decide.

8. Compiti della presidenza

Fra i compiti del/della presidente figurano:

- la convocazione del Consiglio di etica,
- la rappresentanza del Consiglio di etica verso l'esterno,
- l'esame preliminare delle richieste indirizzate al Consiglio di etica e le proposte concernenti l'entrata in materia,
- l'organizzazione delle richieste da trattare e all'occorrenza la scelta di periti,
- la gestione delle relazioni con l'UST, la CORSTAT e la SSS-O.

9. Sede, segretariato

Il Consiglio di etica ha sede presso il proprio segretariato, assunto dall'UST, che ne garantisce l'indipendenza. L'UST assicura un appoggio logistico permanente al segretariato.

10. Finanze

- 1 Il bilancio e i conti annuali del Consiglio di etica sono approvati dall'UST e dalla CORSTAT. Questi ultimi si fanno carico dei costi sostenuti dal Consiglio di etica in parti uguali. I costi della segreteria, non inclusi nel bilancio, sono sostenuti dall'UST e quelli del progetto KORSTAT EvalCharta da CORSTAT.
- 2 Salvo accordo diverso, anche le spese straordinarie sono suddivise in modo paritetico. Il loro avallo necessita di un accordo preliminare da parte dell'UST e della CORSTAT.

11. Approvazione e modifica del regolamento

La presente versione sostituisce quella del 19 settembre 2012.

Adottato dall'Assemblea generale della Società Svizzera di Statistica

Sezione statistica pubblica (SSS-O) il 5 settembre 2024

Neuchâtel, il 14.10.2024

Membro del comitato

Livio Lugano



Ratificato dall'Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel, il

Il Direttore

Georges-Simon Ulrich

Ratificato dall'Assemblea generale della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)

Zurigo, il

Il Presidente

Matthias Mazenauer

